

COMUNE DI MEL
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera C.C.184 dell'1.10.2008

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività contrattuale strumentale al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Mel.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si precisa come segue il significato dei seguenti termini:

a) "Ente": il **Comune di Mel**;

b) "ditta": la persona fisica, l'ente pubblico, l'impresa o la società, contraente con l'Ente a seguito dell'espletamento delle procedure e dell'assunzione dei provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;

c) "provvedimento a contrarre": la determinazione contenente gli elementi di cui all'art. 192 comma 1 lettere a), b), c) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

d) "contratto": l'accordo tra l'Ente e la ditta per costituire, regolare, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale;

e) "responsabile del contratto": il responsabile del servizio o dell'ufficio competente per materia agli adempimenti connessi al contratto;

f) "lavori pubblici", "servizi" e "forniture": i contratti tra l'Ente e la ditta finalizzati a tali attività.

ART. 3

CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento degli interessi o rivalutazione monetaria a favore di ditte, sulle somme da queste anticipate per l'esecuzione del contratto.

2. Il subappalto è consentito solo nei casi e alle condizioni previste dalle norme in vigore per gli appalti di lavori pubblici.

3. E' vietata la cessione del contratto. Non può considerarsi cessione del contratto la semplice trasformazione della denominazione della ditta, ovvero il fatto che la ditta successivamente all'aggiudicazione venga assorbita da un'altra a seguito di fusione o di cessione d'azienda.

4. Nell'ambito delle procedure di scelta della ditta e nel contratto, le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel "Regolamento comunale di contabilità", possono genericamente essere richiamate come "condizioni generali di contratto".

5. E' altresì possibile richiamare esplicitamente nel contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso, atti, provvedimenti, bandi-avvisi-lettere di gara, elaborati progettuali, capitolati speciali d'oneri e qualunque altro documento utile a definire le modalità di adempimento del contratto.

ART. 4
CONDIZIONI DEI CONTRATTI
DI PRESTAZIONE D'OPERA

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Libro V Titolo III Capo I del codice civile devono contenere:

- a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'Ente;
- b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
- c) la penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
- d) la possibilità di recesso per l'Ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta trascorso il periodo di giorni indicato nel contratto;
- e) il corrispettivo fissato, i termini ed i modi di pagamento.

ART. 5
RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Ente, oltre che nei casi previsti dai singoli capitolati speciali, bandi di gara o lettere di invito, può recedere dal contratto nei casi di seguito specificati:

- a) cessione del contratto;
- b) subappalto del contratto non autorizzato;
- c) frode, grave negligenza o violazione della ditta alle condizioni del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, la ditta non può vantare alcun diritto oltre a quello di pagamento per le prestazioni eseguite antecedentemente al recesso stesso.

3. I provvedimenti di recesso dal contratto sono adottati con determina del responsabile del contratto; del recesso è data comunicazione scritta alla ditta.

ART. 6
DIVIETO DI ARBITRATO

1. E' fatto divieto di inserire nel contratto clausole compromissorie, con conseguente ricorso ad arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto medesimo

2. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

TITOLO II
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE AL CONTRATTO

ART. 7
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE

1. Il contratto è obbligatoriamente preceduto dal provvedimento a contrarre.

2. L'espletamento delle attività istruttoria, propositiva e preparatoria del contratto, ovvero il controllo della stessa in

caso di specifica nomina di responsabile del procedimento, appartengono al responsabile del contratto.

ART. 8

FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti sono stipulati in una delle seguenti forme, da indicare nel provvedimento a contrarre:

- a) pubblica amministrativa;
- b) atto pubblico;
- c) scrittura privata firmata dall'offerente e dal rappresentante dell'Ente;
- d) obbligazione stesa su ogni foglio e alla fine del capitolato speciale;
- e) obbligazione assunta mediante sottoscrizione dell'offerta.

ART. 9

DOCUMENTAZIONE E DATA PER LA STIPULAZIONE

1. Alla ditta dovrà essere comunicato il termine entro cui dovrà provvedere alla consegna all'Ente della documentazione necessaria per la stipula del contratto e il giorno della stipulazione del contratto. Alla ditta non potrà essere assegnato un termine inferiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La ditta, se non provvede alla consegna dei documenti richiesti ovvero non si presenta per la stipula del contratto nel rispetto dei termini fissati dall'Ente, salvo documentati giustificabili motivi, decade dall'aggiudicazione.

ART. 10

COMPETENZA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel rispetto del "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", i contratti sono stipulati dal responsabile del contratto competente per materia.

2. In caso di conflitto di competenza tra i responsabili decide il segretario comunale, avuto riguardo alle norme del presente regolamento e all'affinità della materia del contratto con le competenze del servizio.

ART. 11

SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese connesse e conseguenti alla scelta della ditta e alla stipula del contratto (imposta di bollo, registrazione, trascrizione, voltura, accesso all'ufficio del registro, diritto di rogito, ecc.) sono a carico della stessa, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente. Nondimeno il capitolato speciale o il bando di gara o la lettera di invito, può stabilire che le citate spese siano a carico dell'Ente.

2. Sono a carico dell'Ente le spese derivanti dal contratto di acquisto di beni immobili, che resta a carico della ditta venditrice.

ART. 12

ROGITO

1. I contratti sono rogati in forma pubblica amministrativa dal segretario comunale, o da chi lo sostituisce legalmente.
2. Sono obbligatoriamente stipulati in forma pubblica amministrativa i contratti di appalto dei lavori pubblici, di servizi e forniture, stipulati a seguito di procedura ad evidenza pubblica o di importo superiore a € 50.000,00.
3. Sono stipulati di norma mediante atto pubblico, i contratti di compravendita di immobili, di mutuo e di leasing immobiliare.
4. Sono obbligatoriamente stipulati mediante atto pubblico, i contratti di donazione e le convenzioni urbanistiche.
5. Nei casi sopra non specificati, la forma del contratto è indicata nel provvedimento a contrarre.

ART. 13

CUSTODIA E GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Il segretario comunale provvede, direttamente o tramite suo incaricato, alla custodia dei contratti in forma pubblica amministrativa.
2. I responsabili del contratto provvedono alla custodia dei contratti da loro stipulati nelle forme di cui all'art. 9 lettere b), c), d), e).
3. La gestione del contratto è assicurata dal responsabile del contratto, o dal responsabile del procedimento allo scopo incaricato, con particolare riferimento alla vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta, compresa la segnalazione scritta agli uffici eventualmente interessati appartenenti a diverso servizio.

TITOLO III

PROCEDURE CONTRATTUALI

ART. 14

RICERCA DEL CONTRAENTE

1. L'Ente, nella scelta della ditta si attiene alle norme vigenti nel tempo e al "Regolamento Comunale per l'effettuazione, in economia, di lavori, forniture e servizi".
2. Allo scopo di acquisire dati relativi alle caratteristiche tecniche e ai costi di mercato dell'oggetto della gara, il responsabile del contratto potrà, anteriormente alla gara stessa, richiedere caratteristiche e preventivi di costo a una o più ditte. Nella richiesta dovrà però essere specificato che la stessa non costituisce gara d'appalto e non vincola in alcun modo l'Ente.

ART. 15

PUBBLICITA' GARE DI APPALTO ED ESITO GARE

1. Il bando di gara per la scelta della ditta mediante procedure ad evidenza pubblica è pubblicato all'Albo Pretorio e con le altre forme espressamente previste dalle specifiche disposizioni normative.
2. Con le modalità di cui al precedente comma è assicurata anche la pubblicità dell'esito delle gare di appalto.

3. Allo scopo di assicurare un'adeguata ed economica pubblicità al bando di gara, il responsabile del contratto può dare pubblicità allo stesso, mediante comunicazione a ditte che operano per la sua diffusione e che ne facciano richiesta e/o mediante inserimento nel sito web comunale di internet.

ART. 16

AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione è il provvedimento con il quale l'Ente individua la ditta.
2. L'aggiudicazione è disposta con determinazione del responsabile del contratto; il verbale delle operazioni di gara può essere allegato alla determinazione di aggiudicazione.

ART. 17

COMPETENZA ALL'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

1. Le gare d'appalto sono aggiudicate dal responsabile del contratto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.

20.09.2008